

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
DELLA COMUNITA'**

**Approvato con deliberazione dell'assemblea
della Comunità n. 06 del 09/06/2010
come modificato con deliberazione dell'assemblea della
Comunità n. 40 dd. 15.10.2012**

I N D I C E

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità – interpretazione pag. 4

Art. 2 – Sede delle adunanze pag. 4

CAPO II – Il Presidente

Art. 3 – Presidenza delle adunanze pag. 3

Art. 4 – Compiti e poteri del Presidente pag. 4

CAPO III – I Consiglieri

Art. 5 – Riserva di Legge pag. 4

Art. 6 – Primi adempimenti pag. 4

CAPO IV – Diritti dei Consiglieri

Art. 7 – Prerogative dei Consiglieri pag. 4

Art. 8 – Diritto d’iniziativa pag. 5

Art. 9 – Emendamenti pag. 5

Art. 10 – Diritto d’informazione pag. 6

Art. 11 – Indennità di presenza e rimborso spese pag. 6

Art. 12 – Partecipazione alle sedute pag. 6

Art. 13 – Richiesta di convocazione dell’Assemblea pag. 7

CAPO V – I gruppi assembleari

Art. 14 – Costituzione pag. 7

Art. 15 – Conferenza dei Capi gruppo pag. 7

CAPO VI – Le Commissioni assembleari

Art. 16 – Costituzione e composizione pag. 8

Art. 17 – Presidenza e convocazione pag. 8

Art. 18 – Funzionamento delle Commissioni pag. 9

Art. 19 – Funzioni delle Commissioni pag. 9

Art. 20 – Doveri di partecipazione e assenza dei componenti pag. 9

CAPO VII – Commissioni speciali

Art. 21 – Commissioni d’inchiesta pag. 10

Art. 22 – Commissioni di studio pag. 10

Art. 23 – Commissioni previste da Leggi e Regolamenti pag. 10

TITOLO II – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’

CAPO I – Convocazione

Art. 24 – Competenza pag. 10

Art. 25 – Avviso di convocazione pag. 11

Art. 26 – Ordine del giorno pag. 11

Art. 27 – Modalità di consegna dell’avviso di convocazione pag. 11

Art. 28 – Termini di consegna dell’avviso di convocazione pag. 12

Art. 29 – Pubblicazione e diffusione dell’avviso di convocazione pag. 12

CAPO II – Ordinamento delle adunanze

Art. 30 – Deposito degli atti pag. 12

Art. 31 – Adunanze pag. 13

Art. 32 – Consiglieri scrutatori pag. 13

CAPO III – Pubblicità delle adunanze

Art. 33 – Adunanze pubbliche pag. 14

Art. 34 – Adunanze segrete pag. 14

Art. 35 – Adunanze “aperte”	pag. 14
CAPO IV – Disciplina delle adunanze	
Art. 36 – Comportamento dei Consiglieri	pag. 15
Art. 37 – Ordine della discussione	pag. 16
Art. 38 – Comportamento del pubblico	pag. 16
Art. 39 – Ammissione di funzionari e di consulenti in aula	pag. 16
CAPO V – Svolgimento delle adunanze	
Art. 40 – Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 17
Art. 41 – Discussione - norme generali	pag. 17
Art. 42 – Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 18
Art. 43 – Fatto personale	pag. 18
Art. 44 – Termine dell’adunanza	pag. 18
CAPO VI – Interrogazioni, interpellanze, domande d’attualità, mozioni e ordini del giorno	
Art. 45 – Modalità di presentazione di interrogazioni, interpellanze, domande d’attualità, mozioni e ordini del giorno	pag. 19
Art. 46 – Trattazione di interrogazioni, interpellanze, domande d’attualità, mozioni e ordini del giorno	pag. 19
Art. 47 – Interrogazioni - forma e contenuto	pag. 20
Art. 48 – Interpellanze - forma e contenuto	pag. 20
Art. 49 – Domande d’attualità	pag. 21
Art. 50 – Mozioni	pag. 21
Art. 51 – Ordini del giorno	pag. 22
CAPO VII – Partecipazione del Segretario generale - Il Verbale	
Art. 52 – Partecipazione del Segretario generale all’adunanza	pag. 23
Art. 53 – Verbale dell’adunanza - redazione e sottoscrizione	pag. 23
Art. 54 – Deposito del verbale	pag. 23
TITOLO III – LE DELIBERAZIONI	
CAPO I – Le votazioni	
Art. 55 – Modalità generali	pag. 24
Art. 56 – Votazioni in forma palese	pag. 25
Art. 57 – Votazioni per appello nominale	pag. 25
Art. 58 – Votazioni segrete	pag. 25
Art. 59 – Esito delle votazioni	pag. 26
Art. 60 – Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag. 26
Art. 61 – Obbligo di astensione	pag. 27
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 62 – Entrata in vigore	pag. 27
Art. 63 - Diffusione	pag. 27

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA'

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità – interpretazione

1. Il funzionamento dell'Assemblea della Comunità Valsugana e Tesino, nei successivi articoli denominata semplicemente "Assemblea", è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Qualora nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario generale.

Art. 2
Sede delle adunanze

1. Le adunanze dell'Assemblea si tengono, di norma, presso la sede della Comunità, nella sala Auditorium.
2. La parte principale della sala è destinata ai componenti dell'Assemblea ed al Segretario generale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico.
3. Per motivi particolari le adunanze dell'Assemblea possono avere luogo anche in un'altra sede adatta, sempre però nell'ambito del territorio della Comunità. In tale circostanza il Presidente determina il luogo e ne informa i componenti dell'Assemblea. Alla popolazione viene data notizia mediante avviso da pubblicarsi all'albo della Comunità e sul sito WEB della stessa.
4. La sede ove si tiene l'adunanza dell'Assemblea deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

CAPO II
IL PRESIDENTE

Art. 3
Presidenza delle adunanze

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge e dallo Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente della Comunità, di seguito semplicemente denominato "Presidente".
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Vice Presidente e, ove anche questi sia assente o impedito, dal Consigliere più anziano presente in aula.
3. L'anzianità di cui al comma precedente è stabilita sulla base dell'età.
4. L'ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito presso la Segreteria generale.
5. Responsabile dell'ufficio di Presidenza e delle relative funzioni è il Segretario generale.

Art. 4
Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente rappresenta l'intera Assemblea, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento.
4. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative dell'Assemblea e dei singoli componenti della stessa.

CAPO III
I CONSIGLIERI

Art. 5
Riserva di Legge

1. I componenti dell'Assemblea assumono la denominazione di Consiglieri.
2. Le modalità di composizione dell'Assemblea, il numero dei Consiglieri, la loro durata ed entrata in carica e tutto quant'altro attiene alla loro posizione giuridica sono disciplinati dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 6
Primi adempimenti

1. Ai fini del recapito degli avvisi di convocazione e di ogni altro atto o comunicazione pertinente alla carica, i Consiglieri devono comunicare, con dichiarazione scritta, alla Segreteria generale i seguenti dati:
 - a) il proprio domicilio nel territorio della Comunità;
 - b) un numero di telefono cellulare per l'invio di SMS;
 - c) un indirizzo di posta elettronica per l'invio di e-mail.
2. La comunicazione dei dati di cui al comma precedente deve avere luogo entro 15 giorni dall'entrata in carica dei Consiglieri.

CAPO IV
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 7
Prerogative dei Consiglieri

1. I Consiglieri, nel rispetto dello Statuto e delle procedure di cui al presente Regolamento, hanno diritto di:
 - a) chiedere la convocazione dell'Assemblea, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 13;

- b) partecipare alle sedute dell'Assemblea, prendere la parola, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione ed esprimere il proprio voto su ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno;
- c) presentare interrogazioni, interpellanze, domande d'attualità, mozioni ed ordini del giorno;
- d) far parte delle Commissioni assembleari.

Art. 8 **Diritto d'iniziativa**

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni nelle materie rientranti nelle competenze dell'Assemblea individuate dalla Legge e dallo Statuto, fatti salvi bilanci, rendiconti e provvedimenti di carattere programmatico e pianificatorio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, è inviata al Presidente, il quale la trasmette al Segretario generale per la relativa istruttoria e per l'espressione dei preventivi pareri previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento dei Comuni. Il Segretario generale esprime parere anche sulla competenza dell'Assemblea a trattare l'argomento. Qualora la proposta di deliberazione risulti estranea alle competenze dell'Assemblea, non legittima o priva della necessaria copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta all'esame dell'Assemblea. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente. Quest'ultimo può illustrare la propria proposta all'Assemblea. La discussione e l'approvazione delle proposte sono soggette alla disciplina prevista dal successivo articolo 41.

Art. 9 **Emendamenti**

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
3. Gli emendamenti devono essere presentati, in forma o scritta o orale, al Presidente nel corso della seduta, fino al momento in cui la discussione è chiusa.
4. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 3, gli emendamenti riguardanti bilanci, rendiconti e provvedimenti di carattere programmatico e pianificatorio devono essere depositati, in forma scritta, presso la Segreteria generale almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
5. Per le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza, il Segretario generale ne cura con procedura d'urgenza la relativa istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario generale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Il parere del Segretario generale può essere assorbente di tutti gli altri pareri se dichiarato tale dal Segretario stesso. Su richiesta effettuata dal Segretario generale, al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della deliberazione viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della seduta, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva. Un emendamento ritirato dal proponente non può essere fatto proprio da un altro Consigliere. Gli emendamenti sono letti ed illustrati dal proponente o dal primo firmatario nel caso in cui vi sia la sottoscrizione da parte di più Consiglieri, per non più di 5 minuti. Successivamente all'illustrazione di un

emendamento, ogni Consigliere può intervenire per non più di 5 minuti. Ciascun emendamento viene votato singolarmente o poi unitamente alla originaria proposta di deliberazione.

6. Gli emendamenti si distinguono in soppressivi, modificativi ed aggiuntivi. La discussione e votazione devono seguire l'ordine indicato.

Art. 10 **Diritto d'informazione**

1. I Consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia gratuita di tutti gli atti conservati presso gli uffici della Comunità, ed in particolare:

a) le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta; la conoscibilità si estende ai documenti in esse richiamati ed agli allegati;

b) i processi verbali dell'Assemblea e delle Commissioni assembleari;

c) le proposte di deliberazione da parte della Giunta all'Assemblea, ivi compresi i documenti in esse richiamati e gli allegati, iscritte all'ordine del giorno della medesima Assemblea.

2. L'accesso alle informazioni necessarie all'esercizio del mandato è consentito in modo informale previa richiesta rivolta alla Segreteria generale, la quale deve fornire tempestiva risposta e, comunque, non oltre il termine ordinario di 5 giorni lavorativi.

3. I Consiglieri hanno sempre facoltà di presentare richiesta formale. In tal caso la Segreteria generale è tenuta a rilasciare contestuale ricevuta.

Art. 11 **Indennità di presenza e rimborso spese**

1. I Consiglieri hanno diritto all'indennità di presenza per la partecipazione effettiva alle sedute dell'Assemblea nella misura prevista dalla Legge.

2. L'effettività della partecipazione è determinata dalla presenza, in aula, del Consigliere almeno per la metà della durata della seduta assembleare.

3. Nel caso in cui la seduta venga dichiarata deserta per mancato raggiungimento del quorum strutturale, la presenza all'appello iniziale costituisce comunque titolo per la corresponsione del gettone di presenza.

4. I gettoni di presenza dei Consiglieri sono liquidati una volta all'anno al termine dello stesso.

5. Spetta ai Consiglieri anche il rimborso delle spese sostenute secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 12 **Partecipazione alle sedute**

1. Ogni Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute, salvo giustificato impedimento previamente comunicato al Presidente mediante comunicazione scritta o dichiarazione verbale del Capo gruppo cui appartiene il Consigliere resa in seduta di Assemblea.

2. In caso di forza maggiore o di impossibilità oggettiva, l'assenza può essere giustificata successivamente, fornendo una giustificazione scritta al Presidente non appena terminata la causa di impedimento. In tal caso il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

3. Delle giustificazioni si prende nota a verbale.

4. I nomi dei Consiglieri che, senza averne dato comunicazione e/o giustificazione, non partecipano a tre sedute consecutive, sono resi noti dal Presidente all'Assemblea che decide sulla decadenza.

5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Presidente perché sia presa nota a verbale.

Art. 13

Richiesta di convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro 10 giorni, fissandone la relativa seduta entro i successivi 10 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo ai primi punti dell'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al comma precedente decorre dal giorno nel quale perviene alla Segreteria generale la richiesta dei Consiglieri.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno l'Assemblea dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione illustrante l'oggetto da trattare.

CAPO V

I GRUPPI ASSEMBLEARI

Art. 14

Costituzione

1. CAPO V

I GRUPPI ASSEMBLEARI

Art. 14

Costituzione

1. I Consiglieri neoeletti nella medesima lista formano un unico gruppo assembleare, purchè lo stesso sia costituito da almeno due Consiglieri eletti.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno 5 Consiglieri. Qualora un gruppo non abbia più i requisiti di cui agli articoli precedenti, si intende automaticamente sciolto.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capogruppo, entro la prima seduta dell'Assemblea neo-eletta. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo più anziano d'età.

4. I Consiglieri che, entro il termine previsto, non avranno dichiarato la loro appartenenza ad un gruppo o non costituiscono un gruppo per mancanza del numero stabilito, faranno parte del gruppo misto.

5. I Consiglieri che dichiarino di non aderire neppure al gruppo misto non godono delle prerogative dei gruppi assembleari.

6. I Consiglieri subentrati nel corso del mandato sono tenuti a presentare al Presidente la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo entro la prima seduta utile dell'Assemblea.

7. In via transitoria, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai consiglieri eletti nella medesima lista in occasione dell'ultima tornata elettorale ed ancora priva di rappresentanza. In questo caso il termine di cui al comma 3 va riferito alla prima seduta utile dell'Assemblea successiva all'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 15
Conferenza dei Capi gruppo

1. La Conferenza dei Capi gruppo, costituita da tutti i Capi gruppo nominati ai sensi dell'articolo precedente, è l'organismo consultivo del Presidente.
2. La Conferenza dei Capi gruppo coadiuva il Presidente nella programmazione e nella organizzazione dei lavori dell'Assemblea ed esamina le questioni relative all'interpretazione del presente Regolamento.
3. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente ogniqualvolta egli ritenga necessaria una consultazione dei Capi gruppo.
4. La convocazione è disposta con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare. L'avviso di convocazione è inviato, almeno 3 giorni prima di quello in cui si tiene la riunione, all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni singolo Capo gruppo alla Segreteria generale. L'invio dell'avviso di convocazione per posta elettronica è preceduto dall'invio di un SMS al numero telefonico comunicato da ogni singolo Capogruppo alla Segreteria generale. In caso di urgenza la Conferenza dei Capigruppo può essere convocata dal Presidente prescindendo dall'osservanza delle modalità e dei termini precedentemente stabiliti.
5. Le riunioni della Conferenza dei Capi gruppo sono validamente costituite quando sia presente il Presidente e la metà dei Capi gruppo.
6. I Capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alle riunioni della Conferenza, nel caso in cui siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Le funzioni di Segretario della Conferenza sono affidate dal Presidente ad un componente della stessa con il compito di verbalizzare succintamente le riunioni. Qualora particolari esigenze lo richiedano, le funzioni di segreteria potranno essere svolte da personale dipendente della Comunità.

CAPO VI
LE COMMISSIONI ASSEMBLEARI

Art. 16
Costituzione e composizione

1. L'Assemblea può costituire al suo interno Commissioni permanenti per l'esame di problematiche particolari, stabilendo con apposita deliberazione la composizione e le competenze.
2. Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e gli Assessori competenti nelle materie da trattare. Le Commissioni possono consentire che gli stessi siano assistiti da dipendenti della Comunità.
3. Su richiesta delle Commissioni e d'intesa con le stesse, il Presidente potrà disporre la nomina di esperti, esterni all'Assemblea, che parteciperanno ai lavori, senza diritto di voto. Tali esperti dovranno avere riconosciuta competenza nelle materie da trattare.

Art. 17
Presidenza e convocazione

1. La prima seduta di ciascuna delle Commissioni permanenti è convocata dal Presidente che ne assume la presidenza provvisoria. Nella stessa seduta si provvede, con votazione segreta e a maggioranza dei voti dei componenti, all'elezione del Presidente della Commissione.

2. In caso di assenza, il Presidente della Commissione è sostituito da un componente della Commissione designato dallo stesso Presidente ad esercitare le funzioni vicarie.

3. Il Presidente della Commissione convoca e presiede la Commissione. Ogni componente della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione stessa.

4. La convocazione è disposta con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare. L'avviso di convocazione è inviato, almeno 3 giorni prima di quello in cui si tiene la riunione, all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni singolo componente della Commissione alla Segreteria generale. L'invio dell'avviso di convocazione per posta elettronica è preceduto dall'invio di un SMS al numero telefonico comunicato da ogni singolo componente della Commissione alla Segreteria generale. Della convocazione è data comunicazione, con le modalità e nei termini sopra indicati, al Presidente ed agli Assessori competenti nelle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

5. Gli atti e la documentazione preparatoria ai lavori della Commissione saranno inseriti nel portale WEB della Comunità nell'area riservata per i Consiglieri della Comunità, cui accedere con le credenziali comunicate ai componenti la Commissione.

Art. 18

Funzionamento delle Commissioni

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

2. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.

3. Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono affidate ad un componente delle stesse con il compito di verbalizzare succintamente le riunioni. Qualora particolari esigenze lo richiedano, le funzioni di segreteria potranno essere svolte da personale dipendente della Comunità.

Art. 19

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni, nell'ambito della loro funzione consultiva, provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza dell'Assemblea. Possono essere altresì incaricate di studi e di verifiche nell'ambito delle materie loro assegnate.

2. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente nel più breve tempo, riferendo all'Assemblea con apposite relazioni. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti all'Assemblea dal Presidente della Commissione entro il termine fissato per l'espletamento dell'incarico.

3. Le Commissioni, nell'ambito della loro funzione propositiva, su argomenti di loro competenza inviano relazioni da sottoporre a discussione e ad eventuale approvazione con deliberazione al Presidente, alla Giunta e all'Assemblea.

Art. 20

Dovere di partecipazione e assenza dei componenti

1. I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare alle riunioni delle stesse.

2. Qualora un componente non possa, per giustificato motivo, intervenire alle riunioni, ne informa il Presidente della Commissione prima dell'inizio della riunione. Il mancato avviso di assenza, salvo il caso di impossibilità oggettiva, equivale ad assenza ingiustificata. I nomi degli assenti ingiustificati sono riportati nel verbale della riunione.

3. Il componente della Commissione che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

4. Il Presidente della Commissione, accertate le condizioni di decadenza di un componente, ne dà comunicazione al Presidente, il quale provvede ad inserire all'ordine del giorno della successiva seduta dell'Assemblea la dichiarazione di decadenza e la nomina del successore.

CAPO VII COMMISSIONI SPECIALI

Art. 21 Commissioni d'inchiesta

1. L'Assemblea, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, al suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, provvedimenti e comportamenti dei componenti degli organi elettivi e dei responsabili dei servizi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta, nonché il termine per concluderla e per riferire all'Assemblea. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

3. Nella relazione per l'Assemblea la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite.

4. L'Assemblea, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Presidente e alla Giunta i propri orientamenti in merito ai provvedimenti che questi ultimi dovranno adottare entro un termine prestabilito.

5. Con la presentazione della relazione all'Assemblea, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Art. 22 Commissioni di studio

1. L'Assemblea può istituire Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni assembleari permanenti. All'atto della nomina vengono definiti, i compiti da svolgere, la composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 23 Commissioni previste da Leggi e Regolamenti

1. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le Commissioni previste da leggi e regolamenti.

TITOLO II FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA'

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 24 **Competenza**

1. La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta dal Vice Presidente.
3. Quando la convocazione dell'Assemblea è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa preventiva diffida, il Presidente della Provincia.

Art. 25 **Avviso di convocazione**

1. La convocazione dell'Assemblea è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità e nei termini di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con l'invito ai Consiglieri a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di ciascuna seduta, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'Assemblea è normalmente convocata in adunanza ordinaria. E' convocata d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza.
4. Nell'avviso deve essere indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

Art. 26 **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza dell'Assemblea ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da iscriverne all'ordine del giorno spetta al Presidente, alla Giunta e ai Consiglieri.
3. Spetta al Presidente stabilire l'elenco delle proposte da iscriverne all'ordine del giorno osservando, di norma, la seguente disposizione: interrogazioni, interpellanze, domande d'attualità, mozioni, ordini del giorno, proposte del Presidente, proposte della Giunta, proposte dei Consiglieri, comunicazioni del Presidente, proposte da discutere in seduta segreta.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
5. Sono indicati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ne ricorrono le condizioni.
6. L'ordine del giorno è inserito in tutt'uno od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 27

Modalità di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, unitamente all'ordine del giorno, è inviato, all'indirizzo di posta elettronica che dovrà essere comunicato da ogni singolo Consigliere alla Segreteria generale.
2. L'invio dell'avviso di convocazione per posta elettronica è preceduto dall'invio di un SMS al numero telefonico che dovrà essere comunicato da ogni singolo Consigliere alla Segreteria generale.
3. In caso di impossibilità da parte del singolo Consigliere di ricevere l'avviso di convocazione secondo le modalità indicate ai commi precedenti, e sulla base di specifica domanda dello stesso, l'avviso sarà inviato al domicilio del Consigliere a mezzo di posta prioritaria.
4. Nel caso di spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo di sistemi elettronici, si considera osservato l'obbligo di consegna dello stesso e rispettati i termini di convocazione, sulla base delle risultanze della spedizione comprovate dalle riproduzioni dei riferimenti a giorno e ora, come riportati automaticamente sui relativi supporti informatici e rapporti d'invio.

Art. 28

Termini di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri almeno 7 giorni interi consecutivi prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei termini di cui al presente comma sono inclusi i giorni festivi.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 24 ore prima di quella stabilita per l'adunanza.
3. Nel caso in cui, dopo l'invio degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4. I motivi dell'urgenza della convocazione e dei punti aggiunti all'ordine del giorno di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono essere sindacati dall'Assemblea, la quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altra seduta.
5. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza dell'Assemblea alla quale era stato invitato.
6. E' fatta eccezione alla presente disciplina per le proposte tese a provocare una manifestazione dei sentimenti dell'Assemblea su fatti di notevole importanza o risonanza. Le relative proposte possono essere avanzate dal Presidente, dalla Giunta o da singoli Consiglieri. L'Assemblea decide sulla ammissibilità della proposta a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 29

Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è inserito all'albo della Comunità e sul sito WEB della stessa, contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione e fino al giorno della seduta. Il Segretario generale è responsabile di tale pubblicazione.
2. Il Presidente, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la popolazione, può disporre la pubblicazione di manifesti o avvisi sui

quotidiani locali per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione dell'Assemblea e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 30 Deposito degli atti

1. Gli atti e la documentazione relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché gli schemi di deliberazione proposti all'adozione sono, di norma, inseriti nel portale WEB della Comunità, nell'area riservata per i Consiglieri della Comunità, cui gli stessi possono accedere con le credenziali loro comunicate unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.
2. Gli stessi inoltre sono depositati presso la Segreteria generale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, dal momento dell'invio della convocazione stessa (ordinaria, urgente o per punti aggiunti con urgenza all'ordine del giorno) fino al momento dell'adunanza.
3. L'orario di consultazione corrisponde, di norma, con quello degli uffici della Comunità.

Art. 31 Adunanze

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato dal Segretario generale a mezzo di appello nominale e l'Assemblea non può considerarsi validamente costituita se non è presente la maggioranza dei componenti l'assemblea..
2. Qualora nel primo appello non sia stato raggiunto il quorum strutturale previsto per la validità della seduta, il Presidente dispone che si proceda al secondo appello trascorsi 10 minuti.
3. Dopo l'accertamento effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità della seduta. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo che sia stata aperta la seduta sono tenuti a darne avviso al Segretario generale, il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi. Nel caso che dal nuovo accertamento risulti che il numero dei Consiglieri sia inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove il numero dei presenti sia ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare salvo quanto disposto dal comma successivo. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura dell'adunanza.
4. Nel caso di volontà espressamente dichiarata da parte dei Consiglieri o di ragioni di interesse che impongano l'allontanamento su uno o più punti, la seduta sarà dichiarata deserta solo per tali punti e la seduta stessa riprenderà con la discussione dei successivi argomenti dell'ordine del giorno.
5. I Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere validamente costituita l'adunanza.

6. Qualora, adempite le formalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, non risulti presente in aula la maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e ne fa dare atto a verbale.

Art. 32

Consiglieri scrutatori

1. All'inizio di ciascuna seduta, l'Assemblea individua, su proposta del Presidente, due Consiglieri quali incaricati allo svolgimento delle funzioni di scrutatore.

2. La regolarità delle votazioni in forma palese ed il loro esito sono accertate dal Presidente con l'ausilio dei Consiglieri scrutatori. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, i Consiglieri scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 33

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo ed eccettuati i casi in cui, con espressa motivazione, l'Assemblea stessa non disponga altrimenti.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al precedente comma 1.

Art. 34

Adunanze segrete

1. L'adunanza dell'Assemblea si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano giudizi sulle qualità ed attitudini di una o più persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulle qualità o attitudini di una o più persone, il Presidente invita i Consiglieri ad interrompere la discussione. L'Assemblea, su proposta motivata di almeno un quinto dei Consiglieri presenti in aula, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee all'Assemblea escano dall'aula.

4. Gli Assessori esterni e il Segretario generale partecipano alle adunanze segrete.

Art. 35

Adunanze "aperte"

1. Nel caso in cui rilevanti motivi d'interesse della comunità locale lo facciano ritenere necessario, il Presidente, sentiti i Capigruppo, può convocare un'adunanza "aperta"

dell'Assemblea, nella sua sede abituale od anche nei luoghi previsti dal precedente articolo 2 del presente Regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, insieme ai Consiglieri, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di Comuni, di altre Comunità, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei componenti dell'Assemblea, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano all'Assemblea gli orientamenti degli enti e delle parti rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" dell'Assemblea non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del bilancio della Comunità.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 36 Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, che devono comunque riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, lede i principi affermati nei commi precedenti, il Presidente lo richiama nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

5. In caso di particolare gravità, o dopo un secondo richiamo all'ordine nel corso della stessa adunanza, il Presidente può disporre l'espulsione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della adunanza.

6. Nei casi più gravi, e cioè quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula, o trascenda a vie di fatto od esprima oltraggi nei confronti di altri Consiglieri o di altre persone, il Presidente può altresì decidere la censura. La censura comporta l'espulsione immediata dall'aula e l'interdizione di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per un numero di adunanze non superiore complessivamente a 3.

7. Quando si verificano in Commissione i fatti di cui al comma precedente, il Presidente della Commissione denuncia l'accaduto al Presidente, il quale può decidere la censura nonché l'interdizione di partecipare ai lavori della Commissione per un numero di adunanze non superiore a 3.

8. I Consiglieri che, nonostante l'obbligo di allontanarsi dall'aula ai sensi e per gli effetti della normativa regionale in materia di ordinamento dei Comuni, vi restino presenti, possono essere espulsi dal Presidente.

9. Se il Consigliere espulso dall'aula o interdetto dalla partecipazione alle adunanze non ottempera all'invito di allontanarsi o tenta di rientrare nell'aula prima che sia trascorso il termine previsto, il Presidente sospende la adunanza e dà le istruzioni necessarie perché i

suoi ordini siano eseguiti. In tale caso la durata della sanzione si intende automaticamente raddoppiata.

10. Qualora sorga un tumulto in aula e risultino vani i richiami all'ordine, il Presidente abbandona il seggio e l'adunanza si intende sospesa. Ripresa l'adunanza, se il tumulto continua, il Presidente la rinvia. In quest'ultimo caso l'Assemblea si intende convocata, senz'altro avviso e con lo stesso ordine del giorno, per il successivo giorno feriale e all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa motivata comunicazione del Presidente.

11. L'uso da parte dei Consiglieri di apparecchi registratori privati è ammesso nelle sedute pubbliche dell'Assemblea, mentre è vietato in quelle segrete.

12. E' vietato in aula conversare con telefoni cellulari.

Art. 37

Ordine della discussione

1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Non si tiene conto delle richieste presentate prima che il Presidente ponga in trattazione l'argomento. I Consiglieri hanno la parola secondo l'ordine di iscrizione.

2. I Consiglieri, ottenuta la facoltà dal Presidente, parlano di norma dal proprio posto e rivolti alla Presidenza. Il Presidente e gli Assessori parlano rivolti all'Assemblea.

3. Debbono essere evitate le discussioni fra i Consiglieri. Qualora avvengano, il Presidente può intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine alla discussione, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al rispetto del presente Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare. Non è possibile riprendere la discussione su un argomento per il quale è già stata dichiarata chiusa la discussione.

6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal presente Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 38

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze dell'Assemblea deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso rispetto alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dall'Assemblea.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni dell'Assemblea o rechi disturbo alla stessa.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale e/o delle Forze dell'Ordine.

4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal precedente comma 1, può ordinarne l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.

5. Qualora in aula si verificano disordini e risultino vani i richiami del Presidente, quest'ultimo abbandona il seggio e dichiara sospesa l'adunanza fino a quando non

riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. L'Assemblea sarà riconvocata, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 39

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente può invitare in aula funzionari della Comunità perché illustrino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.
4. L'ammissione di altre persone esterne all'Assemblea può essere disposta dal Presidente, sentiti i Capogruppo.

CAPO V

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 40

Ordine di trattazione degli argomenti

1. L'Assemblea, concluse le comunicazioni e la trattazione in successione di interrogazioni, interpellanze, domande d'attualità, mozioni e ordini del giorno, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei componenti dell'Assemblea si opponga. Nel caso di opposizioni, decide l'Assemblea con votazione a maggioranza assoluta dei presenti, senza discussione.
2. L'Assemblea non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della adunanza, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Per le proposte che abbiano per unico fine quello di provocare una manifestazione di sentimenti dell'Assemblea di fronte ad un fatto od un avvenimento di particolare rilievo, sempre che le stesse non impegnino il bilancio, non è necessario la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Nel caso di opposizioni, decide l'Assemblea sull'ammissibilità della proposta a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 41

Discussione - norme generali

1. Agli effetti del presente Regolamento, con il termine oggetto o argomento si intende ogni singolo punto, iscritto all'ordine del giorno, che comporti l'espressione di un voto.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore nel tempo massimo di 10 minuti, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Il

Presidente dichiara aperta la discussione e se nessuno domanda la parola la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di 10 minuti e la seconda per non più di 5 minuti, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

4. Il Presidente o l'Assessore competente per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 10 minuti ciascuno, fatta salva la facoltà di prolungare tale tempo per l'illustrazione di tematiche di particolare rilevanza.

5. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contropliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 5 minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capigruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito. Dopo tali dichiarazioni il Presidente o i componenti della Giunta possono chiedere di essere sentiti brevemente per precisazioni e chiarimenti od informazioni attinenti all'oggetto o richieste dai Consiglieri emergenti dalla discussione. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

8. In relazione ad oggetti di particolare rilevanza, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può consentire il superamento dei limiti di tempo stabiliti dal presente Regolamento, purchè la decisione sia comunicata all'Assemblea prima dell'inizio della relativa discussione.

Art. 42

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. La questione sospensiva può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra adunanza.

3. Gli interventi sulle questioni pregiudiziali e sospensive non possono eccedere i 3 minuti.

4. In ordine alle questioni pregiudiziali e sospensive l'Assemblea decide a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese. Se la sospensione è approvata, l'Assemblea decide sulla scadenza della stessa.

Art. 43

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la

pronuncia negativa del Presidente decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese, senza discussione.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di 3 minuti.

Art. 44

Termine dell'adunanza

1. L'Assemblea può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

2. Nel caso in cui l'Assemblea proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che l'Assemblea sarà riconvocata per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

3. L'adunanza è unica anche nel caso in cui i lavori della stessa proseguano oltre la mezzanotte.

4. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l'adunanza.

CAPO VI

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, DOMANDE D'ATTUALITÀ, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Art. 45

Modalità di presentazione di interrogazioni, interpellanze, domande d'attualità, mozioni e ordini del giorno

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, domande di attualità, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Assemblea e le altre competenze alla stessa attribuite dalla legge e dallo Statuto, nonché su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività della Comunità.

2. Le interrogazioni, le interpellanze, le domande di attualità, le mozioni e gli ordini del giorno devono essere sempre formulati per iscritto e firmati dal proponente e devono essere consegnati, in orario d'ufficio, alla Segreteria generale che, su richiesta, ne rilascia ricevuta.

3. Le interrogazioni, le interpellanze, le domande di attualità, le mozioni e gli ordini del giorno, nell'ordine di presentazione, sono posti all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea nei tempi indicati nei successivi articoli, indicandone l'oggetto.

4. Ai fini di una tempestiva ed univoca identificazione, interrogazioni, interpellanze, domande di attualità, mozioni e ordini del giorno sono contrassegnati, per ciascuna tipologia, da numerazione progressiva.

Art. 46

Trattazione di interrogazioni, interpellanze, domande di attualità, mozioni e ordini del giorno - tempo massimo

1. Il tempo iniziale complessivo riservato in ogni seduta assembleare alla trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze, delle domande di attualità, delle mozioni e degli ordini del giorno non potrà essere superiore ad un'ora, salvo eccezionali casi disposti dal Presidente. Trascorso tale termine, il Presidente rinverrà al termine della trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno i documenti che rimangono da trattare.
2. Le interrogazioni, le interpellanze, le domande di attualità, le mozioni e gli ordini del giorno non trattati decadono comunque allo scadere del mandato amministrativo.

Art. 47

Interrogazioni - forma e contenuto

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente o ai componenti della Giunta per conoscere se un determinato fatto sia vero, se una determinata circostanza sussista o meno, se il Presidente o la Giunta abbiano avuto notizia in ordine ad una determinata questione e se tale informazione sia esatta, se il Presidente o la Giunta abbiano assunto una decisione in merito ad un determinato affare ed in generale per sollecitare informazioni, delucidazioni e spiegazioni sull'attività amministrativa della Comunità.
2. Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, seguendo l'ordine cronologico della data di presentazione. Il Presidente fa dare lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno. Dopo di che il Presidente o l'Assessore competente per materia risponde alla interrogazione. La risposta potrà essere rinviata a successiva seduta quando, per la formulazione della stessa, risulti necessario acquisire particolari informazioni o documenti non immediatamente disponibili o comunque quando la stessa necessiti di particolare e specifico approfondimento. In tal caso verrà precisato il termine entro il quale verrà fornita la risposta.
3. L'interrogante, avuta la risposta, può intervenire per non più di 3 minuti per dichiarare se sia rimasto o meno soddisfatto. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica compete ad uno solo degli interroganti.
4. L'interrogazione si intende ritirata qualora, in sede di trattazione della stessa, i proponenti siano assenti. Qualora l'interrogazione sia firmata da più proponenti è sufficiente la presenza di uno di loro.
5. Su richiesta del proponente, la trattazione dell'interrogazione può essere rinviata, per una sola volta, alla seduta successiva.
6. Venuto meno l'oggetto o lo scopo dell'interrogazione, l'interrogante potrà ritirare la stessa prima della sua lettura. Se l'interrogazione è stata sottoscritta da più presentatori il ritiro deve avvenire con l'assenso di tutti i presentatori.
7. Il Consigliere può formalmente chiedere che la risposta alla propria interrogazione venga data per iscritto. In tal caso il Presidente o l'Assessore competente per materia forniranno la risposta scritta entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione attraverso il recapito al domicilio dell'interrogante. L'interrogazione e la relativa risposta verranno comunicate all'Assemblea nella prima seduta utile con le modalità sopra indicate. Il Consigliere e il Presidente o l'Assessore competente per materia daranno lettura, rispettivamente, dell'interrogazione e della risposta, fatta salva la facoltà di darle per lette.

8. Nel caso in cui non sia richiesta la risposta scritta, il Presidente o l'Assessore competente per materia forniranno la risposta in forma orale. Resta salva la facoltà dei medesimi di rispondere comunque in forma scritta.

Art. 48 **Interpellanze - forma e contenuto**

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente o ai componenti della Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro condotta in ordine ad una determinata questione.

2. Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, seguendo l'ordine cronologico della data di presentazione. Il Presidente fa dare lettura delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno. Dopo di che il Presidente o l'Assessore competente per materia risponde all'interpellanza.

Se non è disponibile la risposta, l'interpellanza con la relativa lettura è rinviata alla seduta successiva. La risposta potrà essere rinviata a successiva seduta quando, per la formulazione della stessa, risulti necessario acquisire particolari informazioni o documenti non immediatamente disponibili o comunque quando la stessa necessiti di particolare e specifico approfondimento. In tal caso verrà precisato il termine entro il quale verrà fornita la risposta.

3. L'interpellante, avuta la risposta, può intervenire per non più di 3 minuti per dichiarare se sia rimasto o meno soddisfatto. Nel caso l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica compete ad uno solo degli interpellanti.

4. L'interpellanza si intende ritirata qualora, in sede di trattazione della stessa, i proponenti siano assenti. Qualora l'interpellanza sia firmata da più proponenti è sufficiente la presenza di uno di loro.

5. Su richiesta del proponente, la trattazione dell'interpellanza può essere rinviata, per una sola volta, alla seduta successiva.

6. Venuto meno l'oggetto o lo scopo dell'interpellanza, l'interpellante potrà ritirare la stessa prima della sua lettura. Se l'interpellanza è stata sottoscritta da più presentatori il ritiro deve avvenire con l'assenso di tutti i presentatori.

7. Il Consigliere può formalmente chiedere che la risposta alla propria interpellanza venga data per iscritto. In tal caso il Presidente o l'Assessore competente per materia forniranno la risposta scritta entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione attraverso il recapito al domicilio dell'interpellante. L'interpellante e la relativa risposta verranno comunicate all'Assemblea nella prima seduta utile con le modalità sopra indicate. Il Consigliere e il Presidente o l'Assessore competente per materia daranno lettura, rispettivamente, dell'interpellanza e della risposta, fatta salva la facoltà di darle per lette.

8. Nel caso in cui non sia richiesta la risposta scritta, il Presidente o l'Assessore competente per materia forniranno la risposta in forma orale. Resta salva la facoltà dei medesimi di rispondere comunque in forma scritta.

Art. 49 **Domande di attualità**

1. In apertura di adunanza, il Presidente fa dare lettura delle eventuali domande di attualità formulate dai Consiglieri su fatti recenti e sopravvenuti di interesse della Comunità e non riconducibili ad una delle questioni da trattare all'ordine del giorno.

2. Le domande di attualità devono essere consegnate firmate dal Consigliere proponente alla Segreteria generale entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello della adunanza.

3. Le domande di attualità devono essere redatte per iscritto in modo succinto, così da poter essere lette dal Consigliere o dal Presidente nel tempo massimo di 3 minuti.
4. Il Presidente o l'Assessore competente per materia rispondono brevemente seduta stante secondo l'ordine di presentazione.
5. Le domande di attualità che non hanno ottenuto risposta nella adunanza possono essere riproposte.

Art. 50 Mozioni

1. La mozione consiste nella richiesta scritta e motivata tesa a promuovere una discussione approfondita e particolareggiata di natura tecnica od amministrativa su di un argomento rientrante, in via diretta o indiretta, nella competenza dell'Amministrazione della Comunità, indipendentemente dal fatto che l'argomento medesimo abbia già formato o meno oggetto di una interrogazione o di una interpellanza, allo scopo di sollecitare l'attività deliberativa.
2. La proposta non potrà avere contenuto immediatamente dispositivo e con effetti giuridici obbligatori. Essa dovrà pertanto rappresentare una precisa indicazione di natura politico-amministrativa in ordine a successivi provvedimenti e rispettivamente in merito all'esercizio delle funzioni di amministrazione da parte degli organi competenti. La mozione deve, sin dal momento della sua presentazione, essere completamente formulata ed avere la forma di deliberazione. La proposta così formulata non è soggetta ai pareri preventivi previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento dei Comuni.
3. Le mozioni sono iscritte nell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea convocata successivamente alla data della loro presentazione.
4. La discussione e l'approvazione delle mozioni seguono l'identica procedura di discussione e di approvazione delle proposte di deliberazione.
5. Il Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, può stabilire che più mozioni di contenuto analogo vengano discusse congiuntamente, fermo l'obbligo di votazioni separate. In tale caso i presentatori delle singole mozioni sono iscritti a parlare secondo l'ordine di presentazione delle stesse.
6. Previo assenso del proponente, possono essere presentati emendamenti. Questi ultimi devono essere esaminati e votati unitamente alla mozione.
7. Venuto meno l'oggetto o lo scopo della mozione, il proponente potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.
8. Nei casi di urgenza la mozione non inserita all'ordine del giorno e presentata nella seduta in corso potrà essere iscritta all'ordine del giorno della seduta stessa, qualora, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, l'Assemblea ne riconosca l'effettiva urgenza ed indifferibilità.

Art. 51 Ordini del giorno

1. Su ogni argomento proposto all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea possono essere presentati ordini del giorno. Essi contengono istruzioni e direttive agli organi di amministrazione in ordine alla esecuzione ed alla attuazione delle decisioni alle quali i medesimi si riferiscono.
2. Gli ordini del giorno debbono essere redatti per iscritto e firmati e possono essere presentati sin dal giorno di convocazione dell'Assemblea. Qualora vengano formalizzati nel corso della seduta assembleare, la loro presentazione deve avvenire mediante

deposizione sul banco del Presidente prima della discussione sull'argomento al quale essi attengono.

3. Gli ordini del giorno, al pari delle mozioni, non sono soggetti ai pareri preventivi previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento dei Comuni e devono essere completamente formulati e rivestire la forma di deliberazione.

La decisione in merito alla trattazione o meno dei singoli ordini del giorno spetta all'Assemblea che dovrà esprimersi, a mezzo di apposita votazione, prima della discussione sull'argomento col quale essi hanno attinenza.

4. Gli ordini del giorno così ammessi vengono trattati secondo l'ordine di presentazione dopo ultimata la discussione sull'argomento col quale essi hanno attinenza. La votazione ha luogo dopo la loro illustrazione da parte del presentatore o dei presentatori e dopo l'intervento del Presidente o dell'Assessore competente per materia.

5. Per la illustrazione dell'ordine del giorno da parte del presentatore o dei presentatori è a disposizione il tempo complessivo di 3 minuti, come per la successiva replica del Presidente o dell'Assessore competente per materia.

CAPO VII PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – IL VERBALE

Art. 52

Partecipazione del Segretario generale all'adunanza

1. Il Segretario generale partecipa alle adunanze dell'Assemblea ed esercita le sue funzioni, intervenendo, su richiesta del Presidente, per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 53

Verbale dell'adunanza - redazione e sottoscrizione

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

2. Alla sua redazione e sottoscrizione provvede direttamente il Segretario generale, in maniera autonoma quale specifica prerogativa allo stesso attribuita nella sua qualità di pubblico ufficiale.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta assembleare indicando il numero dei voti a favore e contro o dichiarazioni di voto, su ogni proposta, nonché, in sintesi, i punti principali della discussione con riferimento esclusivamente all'argomento oggetto della deliberazione.

4. Il Segretario generale non può accogliere a verbale frasi ingiuriose o tenere conto di dichiarazioni o interventi che non hanno attinenza né nesso con la proposta di deliberazione posta in discussione. Il Segretario generale non può inoltre ricevere a verbale interventi dietro dettatura in quanto ciò snaturerebbe la funzione di verbalizzazione la cui redazione non può essere una funzione d'ordine da del tutto autonoma rimessa in sintesi alla esclusiva competenza e prerogativa del Segretario nella qualità di pubblico ufficiale.

5. Il Consigliere che vuole essere sicuro che nulla venga tralasciato del suo discorso, o parte di esso, deve fornire il proprio testo scritto dell'intervento e dallo stesso firmato in calce, fornendone copia contestualmente o dopo l'eventuale lettura dello stesso, al Segretario che lo allega integralmente a verbale.

6. I processi verbali non necessariamente devono essere redatti durante la seduta. La redazione dei processi verbali legittimamente può avvenire in un tempo subito successivo alla seduta mediante la selezione degli appunti (brogliaccio, registrazione su supporti informatici, annotazioni) utili alla formazione della volontà deliberativa e congruenti alla discussione della deliberazione stessa assunta dall'Assemblea in ordine all'argomento che ne ha formato oggetto e della quale deliberazione il verbale stesso fa parte integrante.

Art. 54 **Deposito del verbale**

1. Il verbale viene depositato agli atti dell'Assemblea nella segreteria della Comunità almeno 24 ore prima della nuova adunanza. Esso viene, di norma, inserito anche nel portale WEB della Comunità, nell'area riservata per i Consiglieri della Comunità, cui gli stessi possono accedere con le credenziali loro comunicate unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

2. Ciascun Consigliere ha diritto di fare constatare, all'inizio di ogni seduta, eventuali errori o incongruenze sul voto espresso o sugli interventi e per come questi sono riportati a verbale. Ciò è fatto non correggendo il verbale già redatto e in quanto atto pubblico, ma dandone atto a verbale, nella stessa seduta in cui ha luogo la rettifica, con apposito documento di annotazione, da parte del Segretario che lo inserisce, a valore sempre di verbale, nella prima deliberazione posta all'ordine del giorno. In ogni caso non è consentita la riapertura della discussione in ordine all'argomento oggetto della deliberazione già discussa ed adottata nella seduta precedente.

3. Il verbale assume giuridica rilevanza e valore di atto pubblico con la pubblicazione della deliberazione nella quale lo stesso è contenuto. Il verbale come atto pubblico redatto e sottoscritto dal pubblico ufficiale (Segretario della Comunità) non può essere sottoposto a controllo o approvazione da parte degli organi amministrativi, facendo pubblica fede sino a che non sia stata dichiarata la falsità.

TITOLO III **LE DELIBERAZIONI**

CAPO I **LE VOTAZIONI**

Art. 55 **Modalità generali**

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese, dai banchi assembleari.

2. La votazione in forma palese viene effettuata con le modalità descritte nei successivi articoli.

3. La votazione in forma segreta viene effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge, dallo Statuto e nel caso di cui al precedente articolo 34 o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri presenti in aula.

4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere validamente costituita l'adunanza.

6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento, quella relativa alla questione sospensiva si effettua prima di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) ordini del giorno;

c) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

d) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un quinto dei Consiglieri presenti in aula richiedano che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

e) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Per gli atti a contenuto normativo ed i bilanci, le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per gli atti a contenuto normativo, quali a titolo esemplificativo i Regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo dell'atto a contenuto normativo viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, presentate dai Consiglieri sotto forma di ordini del giorno vincolanti la Giunta. Concluse tali votazioni, vengono posti in votazione il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti alla approvazione preliminare di eventuali variazioni.

Gli emendamenti al bilancio di previsione vengono presentati secondo le norme del Regolamento di contabilità.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Art. 56

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano, di norma, per alzata di mano.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario generale e dei Consiglieri scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

Art. 57

Votazioni per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciata l'Assemblea, su proposta del Presidente o di

almeno un quarto dei Consiglieri presenti in aula. La richiesta, anche verbale, deve essere fatta dopo la chiusura della discussione e prima che abbia inizio la votazione.

2. Il Presidente precisa all'Assemblea il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza del Segretario generale e dei Consiglieri scrutatori.

Art. 58 **Votazioni segrete**

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, di norma, a mezzo di schede predisposte dalla Segreteria generale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.

2. Il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda, avvertendo della dichiarazione che vi può essere iscritta ed illustrandone il significato. Ordina quindi l'appello e ciascun Consigliere deposita nell'urna la propria scheda.

3. Le indicazioni che fossero eventualmente contenute nella scheda oltre la dichiarazione di cui al comma precedente e possono servire ad individuare il votante, determinano la nullità del voto.

4. Quando si eleggono persone in numero determinato, i nomi segnati in eccedenza a tale numero si considerano non apposti.

5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente.

6. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza del Segretario generale e dei Consiglieri scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti, proclama e comunica all'Assemblea il risultato.

7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

9. Ogni volta che la Comunità deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi e della rappresentanza siano chiamate a farne parte in forza di legge anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente, sono eletti con sistema di votazione a voto limitato.

10. La votazione è segreta quando si proceda a nomine o a deliberazioni concernenti persone, salvo che con il consenso unanime di tutti i Consiglieri presenti in aula, si possa procedere a votazione palese.

Art. 59 **Esito delle votazioni**

1. Salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza diversa, ogni deliberazione dell'Assemblea è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti in aula, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, moltiplicato per 2, dà un numero superiore ad una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano sia nel numero necessario a rendere validamente costituita l'adunanza, che nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto in seduta successiva.

Art. 60
Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni dell'Assemblea possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti in aula.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 61
Obbligo di astensione

1. I Consiglieri obbligati ad astenersi dal prendere parte a deliberazioni e ad allontanarsi dall'aula, ai sensi della normativa regionale in materia di ordinamento dei Comuni, sono tenuti ad informare il Segretario generale.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con il quale è stato approvato.

2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le eventuali precedenti norme in contrasto con quanto in esso stabilito.

Art. 63
Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata, all'inizio del mandato amministrativo, ai Consiglieri entrati in carica.

2. Copia del presente Regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze dell'Assemblea a disposizione dei Consiglieri durante le sedute.

3. Esso è pubblicato sul sito WEB istituzionale della Comunità.